

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 23509 del 19/12/2019 BOLOGNA

Proposta: DPG/2019/23956 del 19/12/2019

Struttura proponente: SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI
E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DEI SOTTOPRODOTTI
DENOMINATI "DEIEZIONI AVICOLE".

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

Firmatario: CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Cristina Govoni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) (Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 "Istituzione dell'Elenco regionale dei sottoprodotti";
- la determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 "Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16";

Premesso che:

- la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
- la normativa italiana di recepimento, all'articolo 184- bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2015 prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione attivi un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'art. 1, comma 6;
 - il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, ai fini della prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti speciali prevede la possibilità di istituire un tavolo di lavoro, costituito dai maggiori portatori di interesse, per l'identificazione di sottoprodotti e lo studio delle condizioni che ne agevolano l'utilizzo;

Dato atto che:

- con determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il Coordinamento permanente sottoprodotti (di seguito, Coordinamento) formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia-Romagna;
- il Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per

caso, da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016, con la quale è stato istituito l'Elenco regionale dei sottoprodotti presso la Regione Emilia-Romagna; è stato dato mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali di formalizzare con determina le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento; è stato disposto che le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche individuate con la sopra citata determina e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;

Considerato che:

- il Coordinamento ha analizzato il processo produttivo di produzione delle deiezioni avicole con o senza lettiera costituite da escrementi e/o urina provenienti da pollame;
- nell'ambito di tale Coordinamento sono state valutate e condivise, come risulta anche dai documenti agli atti del Servizio Giuridico dell'Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, le caratteristiche tecniche e gestionali che consentono di qualificare tali residui di produzione come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la scheda relativa ai sottoprodotti denominati "deiezioni avicole" - Processo produttivo n. 7- in cui sono riportate le caratteristiche dei residui e del processo produttivo delle deiezioni avicole;
- disporre che le imprese che producono i residui derivanti dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella scheda sopra indicata possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

Dato atto del parere allegato;

d e t e r m i n a

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare **"Scheda relativa ai sottoprodotti denominati "deiezioni avicole"** - Processo produttivo n. 7, allegato parte integrante della presente determinazione;
2. di disporre che le imprese che producono i residui derivanti dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella scheda di cui al punto 1) possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;
3. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**Scheda relativa ai sottoprodotti denominati "deiezioni avicole"
Processo produttivo n. 7**

1. Denominazione del sottoprodotto

Deiezioni avicole.

2. Tipologia di sottoprodotto

Zootecnia.

3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto

Deiezioni avicole con o senza lettiera¹ costituite da escrementi e/o urina provenienti da pollame².

La lettiera, quando presente, è costituita da materiale naturale ovvero da paglia, lolla, truciolo, segatura, cocco o torba.

Le deiezioni avicole sono prodotte dall'attività di allevamento e più precisamente dalla stabulazione del pollame da carne ovvero destinato alla produzione di uova.

4. Utilizzatori

Impianti che producono fertilizzanti ai sensi del D.lgs. n. 75 del 2010. Tali impianti possono trovarsi all'interno dell'allevamento ovvero all'esterno.

5. Trattamenti

Accumulo, maturazione, essiccazione.

6. Requisiti standard di prodotto

Con riferimento allo specifico utilizzo si devono rispettare tutti i requisiti relativi ai prodotti ed alla protezione della salute e dell'ambiente e non deve causare impatti negativi sull'ambiente e la salute umana.

I requisiti standard di prodotto si ricavano dai requisiti posti dal D.lgs. 75/2010 per la commercializzazione del fertilizzante ottenuto da tali sottoprodotti.

¹Tali deiezioni sono ricomprese anche nella nozione di "stallatico" di cui alle disposizioni del Reg. Ue 1069/2009.

²Vale la definizione di pollame di cui all'art. 5 comma 1 v-sexies D.Lgs. 152/06.

Al fine di ridurre gli impatti ambientali derivanti dalle emissioni odorigene e da quelle di ammoniaca (NH₃) tali materiali presentano un tenore di umidità non superiore al 40%.

7. Aspetti gestionali

Le fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto di tali materiali devono avvenire nel rispetto delle normative vigenti³ sia a carattere sanitario che ambientale.

Il deposito deve essere effettuato in luoghi dedicati, impermeabili che consentano la raccolta e la corretta gestione dei percolati e/o delle acque di dilavamento. Al fine di evitare la formazione di odori, tali luoghi dovranno essere adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici.

Il deposito presso il produttore deve essere effettuato con modalità che garantiscano l'integrità delle caratteristiche del residuo e la non compromissione del suo successivo utilizzo.

Il deposito deve avvenire anche in coerenza con la certezza del successivo utilizzo del materiale. Esso è, pertanto, pressoché istantaneo per il tempo strettamente necessario al carico per il trasporto del materiale. Fermo restando il rispetto del tenore di umidità non superiore al 40%, nel caso in cui il produttore sia dotato di concimaia, la stessa deve, di norma, essere dotata di tettoia atta ad impedire l'ingresso di acque meteoriche. Inoltre, in tal caso il deposito avviene compatibilmente alla capacità della concimaia e nei tempi indicati dagli accordi con gli utilizzatori (e quindi in base alle caratteristiche richieste ai fini del successivo utilizzo del materiale) e non deve in ogni caso superare 6 mesi.

³ Devono essere in ogni caso rispettate le norme sanitarie relative alla gestione, al trasporto e alla documentazione che accompagna il trasporto stabilite dal Reg. 1069/2009 e dalle altre normative vigenti